

Legge Regionale 6 aprile 1995, n. 52 ⁽¹⁾

Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari P.C.O. ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990 ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 12 aprile 1995, n. 15.

(2) Vedi, anche, il Comunicato 11 aprile 2002.

Questa legge intende riconoscere e promuovere i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini nel rispetto delle culture di appartenenza, attraverso una serie di misure finalizzate ad una migliore articolazione e armonizzazione dei tempi delle città e di quelli destinati all'attività lavorativa, alla vita di relazione e alla cura delle persone, senza trascurare un maggior coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.

In sostanza, la legge tende a promuovere le pari opportunità favorendo, anche tramite una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una più adeguata ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Piemonte riconosce e promuove, in armonia con i principi fissati dallo Statuto regionale ⁽³⁾ e ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture di appartenenza, in ordine:

- a) alla migliore articolazione dei tempi destinati all'attività lavorativa, alla vita di relazione, alla cura delle persone, alla crescita culturale e allo svago per un maggior autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
- b) all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;
- c) al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura delle persone nell'ambito della solidarietà sociale e delle attività di volontariato;
- d) alla promozione, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 10 aprile 1991, n. 125 ⁽⁴⁾, delle pari opportunità favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

(3) Si veda la legge 22 maggio 1971, n. 338.

(4) Legge 10 aprile 1991, n. 125 (G.U. 15 aprile 1991, n. 88) «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

Art. 2 - Compiti della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1:

- a) adotta misure per favorire il coordinamento degli orari e per migliorare la funzionalità dei servizi regionali, degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione e il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'articolo 5;
- b) favorisce e privilegia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'articolazione degli orari, il potenziamento e il miglioramento dei servizi socio educativi, assistenziali, sanitari e l'estensione del tempo di funzionamento dei servizi;

- c) indica gli orientamenti per l'elaborazione del Piano di coordinamento degli orari P.C.O. da parte dei Comuni;
- d) promuove lo studio, la progettazione e l'attuazione dei Piani di coordinamento degli orari, nonché i conseguenti interventi finalizzati ad armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- e) promuove iniziative di formazione professionale.

Art. 3 - Struttura regionale per il coordinamento degli orari

1. La Giunta Regionale, per l'attuazione della legge, si avvale nell'ambito dell'area competente in materia di affari istituzionali, della struttura dotata delle necessarie conoscenze di carattere intersettoriale che opera in collegamento con gli Assessorati interessati e con la Commissione regionale per le pari opportunità per lo svolgimento dei seguenti compiti in ordine al coordinamento degli orari:

- a) raccolta dati sui sistemi di armonizzazione degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza delle soluzioni adottate;
- b) analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 4;
- c) promozione di studi e di ricerche tendenti a diffondere una cultura coerente, a partire dall'analisi dei bisogni, con le finalità di cui alla presente legge.

Art. 4 - Contributi regionali per la formulazione e l'adozione dei P.C.O.

1. La Regione può concedere contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei P.C.O.

2. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del sessanta per cento, secondo criteri definiti con delibera della Giunta Regionale.

Nella concessione dei finanziamenti verranno ritenuti prioritari i P.C.O. che, tenendo conto della popolazione coinvolta, prevedano:

- a) la qualificazione e l'integrazione dei Piani regolatori generali (P.R.G.) sotto il profilo della razionalizzazione della rete dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali;
- b) la loro diffusione territoriale e l'accessibilità e l'adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più Comuni;
- c) l'introduzione di procedure informatizzate multifunzionali in rete.

3. La Giunta Regionale, con proprio atto, stabilisce i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui al comma 2 e fissa le modalità per l'erogazione.

Art. 5 - Criteri per l'adozione del P.C.O. da parte dei Comuni

1. I Comuni adottano il P.C.O. per armonizzare gli orari di apertura al pubblico dei servizi, pubblici e privati, dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di spettacolo, secondo le finalità di cui all'articolo 1 ed i criteri indicati al comma 3.

2. Il Piano, considerato nella sua unitarietà come strumento finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge, si articola in progetti, tesi all'armonizzazione graduale dei sistemi orari dei diversi servizi.

3. Per la definizione dei P.C.O. i Comuni dovranno attenersi ai seguenti criteri:

- a) organizzare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici che implicano attività di sportello al pubblico, sia mediante l'aumento della durata giornaliera d'apertura che con una articolazione sfalsata delle fasce orarie, agevolando l'accesso all'informazione;
 - b) rendere gli orari dei servizi socio educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;
 - c) finalizzare in ottemperanza alla *legge 7 agosto 1990, n. 241* ⁽⁵⁾, le operazioni burocratiche dei servizi pubblici all'efficienza e al risparmio di tempo per l'utenza, mediante la semplificazione delle modalità di accesso, la piena applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, nonché l'introduzione di procedure informatizzate e connesse in rete;
 - d) organizzare e programmare gli orari delle attività commerciali in modo da garantirne l'erogazione nelle diverse zone della città, anche non facendo coincidere gli orari di apertura, di chiusura e i turni di riposo per gli esercizi dello stesso ramo di attività;
 - e) far corrispondere gli orari e la frequenza dei trasporti pubblici alle esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana e sovraurbana, in relazione alle limitazioni orarie e favorendo forme di trasporto che siano in grado di fronteggiare specifiche necessità;
 - f) organizzare gli orari di biblioteche, musei ed Enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali, della durata settimanale su tutti i mesi dell'anno.
4. Le proposte dovranno essere verificate con le O.O.S.S. alla luce dell'orario di lavoro del personale che gestisce i servizi.

(5) *Legge 7 agosto 1990, n. 241* (G.U. 18 agosto 1990, n. 192) «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 6 - Interrelazione tra P.C.O. e pianificazione comunale

1. In sede di redazione o di aggiornamento dei Piani regolatori generali e dei Piani del commercio, del traffico e dei trasporti si dovrà tener conto delle indicazioni derivanti dai Piani di coordinamento degli orari per quanto riguarda le necessità di organizzazione funzionale e spaziale delle città.

Art. 7 - Procedure per l'approvazione del P.C.O.

- 1. Il Sindaco, nella definizione del P.C.O., promuove opportune iniziative di informazione e di consultazione anche mediante specifiche analisi delle esigenze degli utenti. A tal fine si avvale delle osservazioni formulate dai rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, delle Associazioni delle categorie interessate, delle Organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello locale, delle Commissioni pari opportunità, delle Associazioni femminili, delle Associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché di altre Associazioni secondo le disposizioni dello Statuto comunale.
- 2. Il Sindaco promuove, ai sensi delle leggi n. 142 del 1990 e n. 241 del 1991, accordi e intese fra tutti i soggetti, collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione degli orari nelle città.
- 3. I Comuni sono tenuti ad inviare alla Regione il P.C.O. adottato e a comunicare le iniziative, anche di carattere sperimentale, coerenti con le finalità della presente legge, adottate nell'ambito comunale o intercomunale.

Art. 8 - Formazione professionale

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, al fine di realizzare gli obiettivi di cui alla presente legge, promuove ed incentiva corsi di qualificazione e riqualificazione del personale, in particolare degli Enti locali, in relazione alle problematiche

connesse all'attuazione dei P.C.O. ed a progetti di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi sotto il profilo della riorganizzazione, della fruibilità e della innovazione tecnologica.

2. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente alle scelte di pari opportunità di cui all'articolo 1 della *legge n. 125 del 1991* ⁽⁶⁾.

(6) *Legge 10 aprile 1991, n. 125* (G.U. 15 aprile 1991, n. 88) «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

Art. 9 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1995, la spesa di lire 100 milioni.

2. Agli oneri conseguenti l'applicazione del precedente comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 10870 ed istituzione di apposito capitolo con la seguente denominazione: «Contributi ai Comuni per la formulazione e l'adozione dei Piani comunali di coordinamento degli orari» e con la dotazione di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni finanziari successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.